

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1956
(60^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegno di legge:

« Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera » (1434) (D'iniziativa del deputato Bardanzellu) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 655, 659
CARELLI	658
DI ROCCO	659
GUARIGLIA	655
MONNI, relatore	657
SPEZZANO	659
VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	659

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bosia, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Grammatico, Iorio, Liberali, Menghi, Monni, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone, Sereni e Spezzano.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Colombi è sostituito dal senatore Giustarini.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Guariglia.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FABBRI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bardanzellu: « Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera » (1434) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Bardanzellu: « Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il senatore Guariglia, che non fa parte della nostra Commissione, è tuttavia intervenuto per portare qui la voce dei produttori di sughero della Sicilia. Poichè il relatore Monni si è momentaneamente allontanato, do intanto la parola al senatore Guariglia.

GUARIGLIA. Vorrei leggere una istanza presentata al Ministro dell'agricoltura — al quale probabilmente non è ancora pervenuta — da parte degli industriali del sughero del comune di Caltagirone. Questi coltivatori del sughero in Sicilia sono rimasti un po' impressionati dal fatto che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati stabi-

sce un periodo minimo di nove anni per la decortica, mentre in Sicilia normalmente — anche per le condizioni del clima — la decortica da secoli si effettua nel periodo di sette anni.

Vi leggerò dunque l'istanza inviata dagli industriali del sughero di Caltagirone:

« Nel mentre si apprezza altamente l'intenzione di preservare e incrementare il patrimonio sugherario si fa però presente che il divieto di decortica prima che il sughero abbia raggiunto i nove anni di età (articolo 2, primo comma, del disegno di legge) mal si conforma alle condizioni climatico-ambientali della Sicilia. Tale divieto verrebbe a danneggiare ulteriormente la disagiata categoria degli industriali e accaparratori di sughero siciliani, già duramente provati da alcuni provvedimenti che hanno autorizzato l'importazione di sughero e manufatti stranieri e che hanno disasttrato la categoria, avendo trovato il mercato ingolfato più di quanto esso potesse assorbire.

« Si fa pure presente che qualora la citata legge venisse approvata, ci si troverebbe dinanzi ad una paradossale situazione di stasi, anzi, addirittura, ad una *vacatio* di due anni, che paralizzerebbe l'industria del sughero con tutti i pregiudizi conseguenti, gravissimi per le ripercussioni sulla economia isolana e sulla mano d'opera che dovrebbe aspettare due anni per poter riprendere un lavoro senza dubbio compromesso.

« I sugheri, in Sicilia, per particolari condizioni ambientali, maturano all'età di sette anni e la particolare composizione della fibra li fa preferire ad altri sugheri di nove anni: ciò è stato sempre riconosciuto dagli stessi Ispettorati ripartimentali forestali che hanno autorizzato la decortica delle sugherete siciliane.

« Le temperature più elevate che qui si hanno rispetto ad altre regioni, per esempio, la Sardegna, determinano una più rapida maturazione della scorza di sughero: a sette anni d'età essa è in condizioni di perfetto sviluppo e la demaschiatura non arreca alcun danno alla futura produttività della pianta. E di fatti, a memoria d'uomo, tale è sempre stata in queste zone l'età di decortica. Per contro, a nove anni, la scorza di sughero risulterebbe d'uno spessore eccessivo data la precocità di sviluppo e ne deriverebbe un prodotto di non

buona commerciabilità, mal lavorabile per determinati manufatti che richiedono sughero di medio calibro.

« Le foreste in Sicilia sono state danneggiate dagli eventi bellici e perchè non sufficientemente controllate dagli organi preposti, hanno subito tagli tali da dimezzare la produzione d'anteguerra.

« Ci si trova di fronte, così, a pochissimo raccolto e quindi le categorie interessate, se non riescono più a comprare quel poco esistente e quasi tutto di sette anni, si vedrebbero costrette, una volta che la suddetta legge venisse ad essere approvata, a scomparire addirittura dai mercati nazionali, a cambiare un mestiere che è fonte di vita per loro e per tutti gli operai che vivono dell'industria del sughero e a dare, infine, via libera al mercato spagnolo e portoghese.

« In considerazione di quanto sopra, si prega la S. V. Ill.ma di volere esaminare la questione e di volersi interessare presso i competenti organi parlamentari perchè il disegno di legge venga emendato, nel senso che — almeno limitatamente alla Sicilia — sia consentita la decortica del sughero all'età di sette anni ».

Caltagirone, 5 maggio 1956.

Seguono le firme dei titolari delle imprese produttrici.

Mi permetto poi di richiamare la vostra attenzione sulla questione della importazione del sughero dalla Spagna e dal Portogallo.

Il *clearing* italo-spagnolo è assorbito per la maggior parte dalla F.I.A.T. e dalla VESPA.

Quando chiediamo qualcosa alla Spagna essa, malgrado che le merci richieste siano iscritte nel trattato di commercio, preferisce vendere altrove per avere divisa pregiata; viceversa la Spagna importa in Italia sughero, danneggiando così la nostra industria.

E poichè siamo sull'argomento devo far rilevare che abbiamo concesso alla Spagna la possibilità di esportare aranci attraverso il porto di Genova, per farci concorrenza in Svizzera, senza nessuna contropartita e che quando si stipulano questi trattati si accettano condizioni che non sono confacenti ai nostri interessi.

Inoltre il Ministero dell'agricoltura si dovrebbe interessare alla questione dei prezzi, poichè questo è un problema che influisce sullo smercio del prodotto, senza contare che ci avviamo verso una grave crisi. Abbiamo, infatti, agrumeti che sono arrivati ad una sovrapproduzione e, d'altra parte, non sappiamo dove esportare gli aranci avendo una forte concorrenza da parte della Francia, dell'Algeria, di Israele, del Marocco e perfino della California.

Per porre rimedio a questo stato di cose occorre aumentare il consumo interno degli agrumi, diminuendo nello stesso tempo i prezzi della frutta, ed a questo proposito è necessario rivedere la legislazione sui mercati generali.

Ritornando sulla questione del sughero e concludendo, sottolineo la opportunità di modificare l'articolo 2, poichè il testo attuale potrebbe giustificare interpretazioni restrittive da parte degli agenti della Amministrazione forestale.

MONNI, *relatore*. Il disegno di legge è ispirato dalla necessità di una migliore tutela dei boschi di sughero che in questi ultimi anni, a causa della larga richiesta sia del sughero gentile che del sugherone, sono stati danneggiati da proprietari avidi di immediati guadagni o da affittuari e mezzadri poco scrupolosi. Come voi sapete il sughero è largamente utilizzato nelle industrie e soprattutto in questi ultimi anni è stato richiesto da Paesi ove la sughera non esiste ed in particolare dai Paesi di oltre cortina ove se ne esporta una notevole quantità, ed in special modo dalla Russia.

Ciò dimostra che non è esatto quanto spesso si afferma, e cioè che l'Italia si rifiuti di attuare, sempre che sia possibile, scambi con tutti i Paesi d'Oriente.

Il sughero, un tempo poco ricercato ha raggiunto prezzi assai remunerativi anche nelle sue qualità scadenti e di scarto, che vengono macinate.

Questo fatto ha lusingato i possessori di sugherete a sfruttarle al massimo in modo irrazionale, con pericolo di grave depauperamento delle colture e di perdita di un patrimonio boschivo che si è rivelato di grande valore e perciò meritevole di severa difesa. A ben intendere i fini di questo disegno di legge occorre

precisare che la pianta deve avere una certa età e un certo sviluppo prima che sia possibile scortecciarla per la prima volta. Di norma il tronco per la demaschiatura deve aver raggiunto non meno di 60 centimetri di circonferenza, cioè circa 20 centimetri di diametro. Dopo questa prima operazione, denominata demaschiatura, devono trascorrere da 9 a 12 anni, normalmente, prima che si faccia la prima decorticazione, cioè l'estrazione del sughero gentile.

A questo punto si deve osservare che in taluni ambienti, per determinate ragioni di clima e di posizione, la maturazione del sughero gentile avviene con maggiore rapidità ed in termini minori.

Il senatore Guariglia, portavoce degli industriali siciliani e dei proprietari, osserva che l'articolo 2 del disegno di legge, che stabilisce il termine di nove anni per le operazioni di decorticazione, dovrebbe essere corretto, nel senso di precisare meglio la seconda parte di esso per stabilire che si può decorticare in termini minori quando vi siano condizioni particolari di clima o di terreno.

Non vi è dubbio che questa proposta sia legittima, perchè tutti gli industriali siciliani assicurano che in Sicilia, per il particolare clima caldo, la sughera matura il suo prodotto in un periodo di tempo inferiore a quello stabilito dall'articolo 2 del disegno di legge.

Non si può però stabilire un termine medio diverso da quello fissato nel disegno di legge.

In molte zone le operazioni di decorticazione non si possono effettuare prima di dieci anni ed in altre si arriva perfino ai dodici anni.

Però si può correggere l'articolo 2, specificando che nelle zone siciliane, ove la maturazione del sughero avviene più rapidamente, si può consentire la decorticazione nel termine di sette-otto anni, su parere dell'Ispettorato forestale competente, che potrà dire se sia o no il caso di consentire la decortica.

Credo che modificando in questi termini l'articolo 2, i coltivatori siciliani possano essere soddisfatti.

Il disegno di legge precisa altresì le misure cautelari necessarie a salvaguardare il mantenimento e l'incremento di questo pregiato patrimonio boschivo, insidiato dall'irregolare sfruttamento dei terreni in cui le su-

gherete vegetano, dagli incendi e dai tagli irregolari e vandalici. La sughera esiste in quasi tutto il bacino mediterraneo, a cominciare dalle zone dell'Italia centrale, fino a quelle dell'Italia meridionale e soprattutto a quelle dell'Italia insulare.

È importante che sappiate che l'argomento merita attenzione perchè sono 375 i Comuni interessati attivamente a questa industria; questa produzione si estende su una superficie di oltre 15.500 ettari, calcolata complessivamente ad oltre due milioni di quintali. La sughera è una quercia che resiste a tutte le intemperie; lo scorso inverno, in cui molti rimboschimenti sono stati distrutti, la pianta del sughero ha resistito senza subire nessun danno. Oggi il sughero gentile viene venduto ad un prezzo superiore a lire 40 mila il quintale. È questa una produzione che bisogna incrementare e difendere. In media ogni anno si possono esportare 250 mila quintali di sughero. Ecco la ragione per cui bisogna dettare norme cautelari per difendere questo patrimonio.

L'autorità forestale è entrata ora nell'ordine di idee di favorire la coltivazione del sughero facendo rientrare questa coltura fra quelle che sono largamente aiutate attraverso la legge per la montagna con contributi larghissimi che prima non venivano concessi.

Il disegno di legge in esame merita perciò, nel suo complesso, l'approvazione della Commissione perchè, fra l'altro, non reca impegni di carattere finanziario di nessun genere.

Il proponente, onorevole Bardanzellu, è deputato d'una zona sarda ove le sugherete costituiscono un cespite notevole e forniscono lavoro a maestranze e braccianti.

In particolare però l'attento esame degli articoli rivela l'opportunità di vari emendamenti.

All'articolo 2 il senatore Guariglia stesso potrà preparare un emendamento nel senso da lui suggerito per quanto riguarda la decorativa da effettuare prima del termine di nove anni limitatamente alla zona della Sicilia.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 2, nel secondo comma osservo che sarebbe meglio sostituire la dizione « Amministrazione dell'economia montana e delle foreste », con la dizione « ripartimenti forestali competenti ».

La stessa sostituzione va effettuata a mio avviso tutte le volte che nel testo ricorre quella espressione.

All'articolo 8 appare impreciso parlare solo di « sequestro » del sughero e sugherone proveniente da illecite estrazioni; sarebbe più esatto parlare di « sequestro e confisca ».

Il prevedere il solo sequestro non significa nulla; poichè il magistrato o l'agente forestale che ha effettuato il sequestro, evidentemente non può tenere il sughero in magazzino.

Inoltre a me sembra che l'articolo 8 sia fuori posto; esso dovrebbe essere incorporato nell'articolo 14 che prevede appunto le sanzioni per le infrazioni alla legge.

Nell'articolo 13 la parola « piante » è superflua.

L'articolo 14, che stabilisce sanzioni penali, fa riferimento alle norme del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni, cioè alla legge forestale. Ora di sanzioni nel regio decreto-legge 30 dicembre 1923 ve ne sono moltissime. Al capitolo II vi sono gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 che stabiliscono tutti sanzioni di diversa indole. Quali applicare? È consentita la oblazione, la conciliazione in via amministrativa?

Sono tutte cose queste che alla Camera dei deputati la Commissione competente non ha esattamente esaminato e previsto. L'articolo 14 va completamente corretto: bisogna stabilire delle sanzioni in modo autonomo, elencare nell'articolo quali sono le infrazioni che si intendono punire e stabilire per ciascuna di esse, a seconda della gravità, la pena.

CARELLI. Onorevole Presidente, nell'esaminare questo disegno di legge ho notato che vi sono dei termini e dei dati tecnici che a mio avviso non possono essere oggetto di una legge.

Questo disegno di legge — secondo il mio parere — non è stato articolato secondo un criterio adeguato.

Le norme di carattere tecnico approvate dalla Commissione della Camera dei deputati mi sembrano fuori posto in un testo di legge.

Il disegno di legge andrebbe perciò ampiamente emendato.

Io proporrei di chiedere all'organo competente unico, cioè alla Direzione della economia montana, un parere per chiarire i dati tecnici del problema che non appaiono sufficientemente chiari.

Sarebbe pure opportuno conoscere i pareri, per esempio, della Regione siciliana e dei Ri partimenti forestali di Catania, di Cagliari, Sassari e Nuoro.

Per queste ragioni propongo di sospendere la discussione, rinviandola ad un momento migliore, quando potremo avere gli elementi sufficienti per un giudizio più maturo.

DI ROCCO. Concordo pienamente con il senatore Guariglia circa l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 2.

SPEZZANO. Sono favorevole alla riduzione del termine di nove anni per le operazioni di decorticazione, per quanto riguarda la Sicilia. Anche io ritengo che il disegno di legge in oggetto presenti delle imperfezioni che vanno corrette.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A mio parere non è escluso che questo disegno di legge possa essere integrato da un disegno di legge regionale. La Regione siciliana potrebbe stabilire un turno di decorticazione di sette anni, senza mettersi in contrasto con la legge nazionale. Sarebbe opportuno, pertanto, che questa possibilità di una integrazione della legge sul piano regionale fosse tenuta presente.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Il relatore, frattanto, potrà formulare concretamente gli emendamenti che ha già illustrato nel corso della relazione.

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.